SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

53° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(3053-B) ***Trasmissione readiofonica dei lavoratori parlamentari e agevolazioni per l'editoria,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
BESSO CORDERO *(Misto), relatore alla Commissione* 6
FALOMI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 5
LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni* 4, 6
ROGNONI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 3
SEMENZATO *(Verdi-l'Ulivo)* 6

DL 0871

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(3053-B) ***Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3053-B.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Do lettura del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando, con riferimento all'emendamento 2.2, che la copertura finanziaria ivi prevista appare superflua in considerazione della valutazione di nulla osta già resa sul disegno di legge in titolo». Ma riprenderemo in considerazione tale parere al momento opportuno.

Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore triennio, intendendosi rivalutato in lire 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997, non può essere ampliata. Sono fatte salve, comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni già concordate alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni da tale data, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione.

3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.a. è tenuto ad evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in lire 11.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti la soppressione dei commi 1 e 2 approvata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Il comma 3 del testo approvato dal Senato è stato sostituito dalla Camera dei deputati con i nuovi commi 1, 2 e 3.

Metto ai voti i commi 1, 2 e 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Passiamo alla votazione dei commi 4 e 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

ROGNONI. Signor Presidente, io ho bisogno di un chiarimento dal Governo. Nei Resoconti sommari della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera, a un certo punto si legge: «Per quanto riguarda la copertura finanziaria,» (ricordo che la cifra è stata fissata a 11 miliardi e mezzo) «essa risulta corretta, dal momento che il relativo accantonamento risulta capiente, anche se si dovranno ridurre voci di fondo speciale relativo ad altre finalizzazioni (oltre a quelle già sacrificate sulla base del testo approvato dal Senato, dovrebbero subire decurtazioni,» – sottolineo il condizionale «dovrebbero» – «in relazione all'aumento e

alla prosecuzione dell'onere, le voci destinate al teatro Carlo Felice di Genova e a provvedimenti nel settore dell'editoria)». Ora, tutti siete testimoni della battaglia che ho condotto per il teatro Carlo Felice: ero riuscito a far dare 5 miliardi a questo teatro rispetto ai 15 miliardi necessari per sopravvivere (il lavoro di 300 persone è legato a questa operazione); la legge sul finanziamento dei partiti ha però tolto comunque 800 milioni, quindi quei 5 miliardi sono già diventati 4 miliardi e 200 milioni. Ebbene, se si pensa di aumentare il finanziamento a Radio radicale togliendo altri soldi al teatro Carlo Felice, io voterò contro.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Senatore Rognoni, com'è noto, il fondo speciale di cui trattasi è un fondo speciale che riguarda la Difesa e quindi *nulla quaestio.* Per quanto riguarda l'aspetto da lei evidenziato, non so la dichiarazione in questione da cosa nasca, però, data la valenza culturale del problema riguardante il teatro Carlo Felice, io mi premurerò di contattare gli uffici competenti del Tesoro per ovviare a questo inconveniente, anche perchè da quello che apprendo il verbo è usato al condizionale («dovrebbero subire decurtazioni»); quindi sarà mia cura, essendo stato verbalizzato questo chiarimento in seduta plenaria della Commissione, evitare questo danno dopo aver risolto un problema che è di importanza nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti i commi 4 e 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli seguenti, introdotti dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Il comma 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997, nonchè a favore delle imprese editrici

di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1º gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto:».

3. Il comma 29, ultimo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere interpretato nel senso che il limite del 50 per cento ivi previsto è riferito unicamente all'ammontare dei contributi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.250, fatto salvo l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, stabilito nel limite del 70 per cento dei costi per le imprese editrici di giornali dall'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e nell'80 per cento dei costi per le imprese radiofoniche dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

A questo articolo introdotto dalla Camera dei deputati sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

2.1 MORANDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, determinati in lire 30 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2.2 SEMENZATO

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 2.1.

FALOMI. Aggiungo che comunque era intenzione del senatore Morando ritirarlo.

PRESIDENTE. Invito il presentatore ad illustrare l'emendamento 2.2.

SEMENZATO. Signor Presidente, come risulta dal parere della Commissione bilancio sul disegno di legge nel suo complesso, e come mi sembra che il Governo (che è la fonte che la Commissione assume come riferimento) abbia precisato nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'operazione si muove nell'ambito dell'attuale meccanismo di bilancio.

Io credo invece che l'aumento del numero dei giornali di partito che concorrono alla distribuzione di questi fondi e il passaggio dal 50 al 70 per cento comporti un aggravio di spese, che non risulta a mio avviso copribile con l'attuale bilancio, e che quindi si richieda una copertura aggiuntiva che io ho quantificato in 10 miliardi per gli arretrati del 1996 e in 20 miliardi per gli arretrati del 1997, rimanendo evidente che la prossima finanziaria stabilirà...

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. La chiave è questa: si provvederà con la prossima finanziaria.

SEMENZATO. Credo che, allo stato, le decurtazioni già realizzate da parte del Dipartimento per l'editoria ai finanziamenti ai giornali per il 1996 e per il 1997 non possano essere reintegrate con i fondi esistenti ma richiedano fondi aggiuntivi. Questo è il motivo per cui ho presentato l'emendamento 2.2, che evidentemente mantengo e chiedo alla Presidenza di mettere in votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, visto il parere della 5ª Commissione sull'emendamento 2.2, sarei portato ad esprimere parere contrario. Mi rimetto però a quanto dice il Governo, perchè mi rendo conto che l'oggetto dell'emendamento e le preoccupazioni del collega Semenzato hanno ragion d'essere e che la soddisfazione alle sue preoccupazioni non la posso certo dare io come relatore ma la deve dare il rappresentante del Governo.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. È chiaro che il problema sollevato esiste, ma sarà la prossima manovra finanziaria a doversi occupare di queste zone grigie che sono emerse per garantire la copertura.

Quindi, invito il senatore Semenzato al ritiro dell'emendamento 2.2; altrimenti esprimo su di esso parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 2.2?

SEMENZATO. No, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora il relatore si è rimesso al Governo e il Governo, suo malgrado (questa è la mia interpretazione), ha espresso parere contrario.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Semenzato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dei successivi articoli, introdotti dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La corresponsione delle rate di ammortamento per i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, può essere effettuata anche da soggetti diversi dalle imprese editrici concessionarie, eventualmente attraverso la modifica dei piani di ammortamento già presentati dalle banche concessionarie, purchè l'estinzione dei debiti oggetto della domanda risulti già avvenuta alla data della stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso. In tale evenienza, ferma restando la trasferibilità della garanzia primaria dello Stato già concessa ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 278, viene parimenti modificata in conformità la corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato.

2. La garanzia concessa a carico dello Stato, applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario, ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali. Gli interessi di mora, se dovuti, sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento cui è commisurato il tasso di interesse del finanziamento fino alla data della ri

chiesta di perfezionamento della documentazione necessaria alla liquidazione e al tasso di interesse legale per il periodo successivo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Lo metto ai voti.

È approvato.

PRESIDENTE. L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione definitiva del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati è conferito al senatore Besso Cordero; egli è nel contempo autorizzato a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

I lavori terminano alle ore 15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. VINCENZO FONTI